



REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
(Valido per i **Moduli ACI VIAGGI** emessi e rinnovati a decorrere dal 1° marzo 2010)

ARTICOLO 1 Condizioni generali di associazione

Il "Modulo ACI Viaggi" può essere acquistato esclusivamente dai soci ACI titolari di tessera intestata a persona fisica, ad integrazione di una qualsiasi tessera ACI. La sua validità decorre dal giorno successivo a quello di emissione del "Modulo" e termina con la scadenza della tessera ACI di riferimento. Fa eccezione l'"Assicurazione annullamento viaggio" (art. 5), la cui validità decorre dal 31° giorno dalla data di emissione del presente "Modulo".

Il modulo "ACI VIAGGI" dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento, per eventi accaduti in Italia (inclusi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) e nel mondo.

A seguito dell'acquisto del "Modulo ACI Viaggi", al socio viene rilasciato un documento che ne attesta l'avvenuta acquisizione.

Le eventuali modifiche delle prestazioni associative, approvate dall'ACI in corso di validità delle associazioni, verranno comunicate tramite la rivista sociale "Automobile Club" (consultabile anche online su aci.it) e avranno effetto immediato.

Le prestazioni potranno essere richieste alla **Centrale Operativa 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**, chiamando i seguenti numeri:

- **dall'Italia, Numero Verde 803.116;**
- **dall'estero, numero di telefono a pagamento +39.02.66.165.116 (e via fax +39.02.66.100.333).**

Il socio, al momento della chiamata, dovrà comunicare:

1. cognome e nome dell'intestatario del "Modulo ACI Viaggi";
2. numero e scadenza della tessera ACI;
3. indirizzo e recapito telefonico.

Se l'assistenza riguarda un familiare del socio, questi dovrà inoltre specificare il nome e il rapporto di parentela del familiare da assistere. Per famiglia, nucleo familiare o familiari del socio si intendono, purché conviventi: il coniuge o il convivente di fatto, i figli e gli ascendenti di primo grado (genitori).

Le prestazioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 sono coperte da polizza di assicurazione stipulata dall'Automobile Club d'Italia con ALA Assicurazioni S.p.A. (20159 - Milano, Via Porro Lambertenghi 7), impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21.7.93 (G.U. del 2.8.93 n. 179) e Provv. Isvap n. 933/98, n. 2054/02 e 2204/03.

ALA Assicurazioni S.p.A. si avvale, per l'erogazione dei servizi, della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale sita in via Stanislao Cannizzaro 83/A - 00156 ROMA.

Le prestazioni di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5 possono essere richieste inviando la documentazione prevista al seguente indirizzo: ALA Assicurazioni S.p.A. - Servizio Liquidazione Sinistri c/o ACI GLOBAL S.p.A. Viale Sarca 336, 20126 - MILANO.

ARTICOLO 2 Assistenza sanitaria in viaggio (valida in tutto il mondo)

Il socio e il suo nucleo familiare in viaggio (per viaggio si intende qualsiasi spostamento del socio in Italia e all'estero al di fuori della provincia di residenza o di domicilio dichiarata all'atto dell'associazione) hanno diritto alle seguenti prestazioni medico-sanitarie:

- "Informazioni sanitarie" (art. 2.1).
- "Consigli medici" (art. 2.2).
- "Trasporto in ambulanza" (art. 2.3).
- "Informazioni cliniche sul paziente" (art. 2.4).
- "Recapito medicinali urgenti all'estero" (art. 2.5).
- "Rientro sanitario" (art. 2.6).
- "Trasferimento per incidente da decompressione" (art. 2.7).
- "Rientro del convalescente" (art. 2.8).
- "Rientro di un compagno di viaggio" (art. 2.9).
- "Familiare accanto" (art. 2.10).
- "Rientro anticipato" (art. 2.11).
- "Trasporto della salma" (art. 2.12).
- "Anticipo somme di denaro" (art. 2.13).

- “Anticipo cauzione penale all'estero” (art. 2.14).
- “Interprete a disposizione” (art. 2.15).
- “Trasmissione messaggi urgenti” (art. 2.16).

ARTICOLO 2.1 Informazioni sanitarie

Il socio può contattare la **Centrale Operativa** per ricevere informazioni relative a profilassi, vaccinazioni, patologie locali, istituti di cura, medici specialisti, cautele da adottare in relazione alla situazione sanitaria locale del paese di destinazione del viaggio.

ARTICOLO 2.2 Consigli medici

Il socio che abbia necessità di parlare con un medico, può contattare la **Centrale Operativa** per avere un consiglio su:

- una terapia in corso;
- una terapia preventiva;
- una patologia che comporti una delle assistenze medico-sanitarie indicate negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2.3 Trasporto in ambulanza

La **Centrale Operativa** invia direttamente l'ambulanza, tenendo a proprio carico il costo fino ad una percorrenza massima del tragitto di andata e ritorno dell'ambulanza di 150 km per evento, qualora il socio in viaggio necessiti di essere trasferito presso il più vicino istituto di cura o luogo attrezzato per il pronto soccorso a seguito di infortunio o malattia improvvisa.

ARTICOLO 2.4 Informazioni cliniche sul paziente

Qualora il socio in viaggio venga ricoverato in un istituto di cura a seguito di infortunio o malattia improvvisa, la **Centrale Operativa**, su richiesta del socio stesso o dei suoi familiari, stabilirà un collegamento continuo tra i propri medici di guardia presso la Centrale Operativa e i medici che hanno in cura il paziente sul posto, mantenendo informati i familiari sull'evoluzione del quadro clinico.

ARTICOLO 2.5 Recapito medicinali urgenti all'estero

Qualora, nel corso di un viaggio all'estero, una specialità medicinale regolarmente registrata in Italia e prescritta al socio dal medico curante fosse introvabile sul posto, la Centrale Operativa provvederà a far pervenire quanto necessario, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. ACI terrà a proprio carico le spese relative al reperimento e al recapito dei medicinali, mentre il costo degli stessi rimarrà a totale carico del socio il quale provvederà, al suo rientro dal viaggio, a rimborsare l'importo.

La prestazione non è operante:

- se sono reperibili in loco specialità equivalenti;
- se le specialità richieste non sono registrate in Italia.

ARTICOLO 2.6 Rientro sanitario

Qualora il socio in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o di domicilio) venga colpito da **infortunio o malattia improvvisa** e le sue condizioni siano tali che i medici della Centrale Operativa, d'intesa con i medici curanti sul posto o - in assenza di questi ultimi - con il medico inviato dalla Centrale Operativa, ritengano necessario un suo trasferimento in un istituto di cura prossimo alla sua residenza o domicilio, allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia del paziente, la Centrale Operativa definirà le modalità del rientro e provvederà a:

1. organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo più idoneo:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- eliambulanza;
- treno/vagone letto;
- ambulanza.

Il trasferimento del socio con aereo sanitario potrà aver luogo da tutti i paesi europei e dai seguenti paesi extraeuropei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia. Da tutti gli altri paesi, il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato;

2. assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico di ACI. In caso di attuazione della prestazione “Rientro sanitario”, la Centrale Operativa ha facoltà di richiedere al socio il biglietto di viaggio non utilizzato.

Non danno luogo al trasferimento:

- le malattie infettive e ogni patologia per la quale il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- le malattie e gli infortuni che non impediscano al socio di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto.

ARTICOLO 2.7 Trasferimento per incidente da decompressione

Qualora il socio in viaggio, a seguito di immersione subacquea con autorespiratore, abbia manifestato la sintomatologia caratteristica della **malattia da decompressione o dell'embolia gassosa arteriosa**, la **Centrale Operativa**, sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra i propri medici e il medico curante sul posto, organizza il trasporto sanitario del socio infortunato fino al centro sanitario iperbarico più vicino a dove è avvenuto l'infortunio, utilizzando il mezzo disponibile più idoneo alle condizioni del paziente e compatibilmente alle disponibilità locali.

Il trasporto è effettuato con eventuale accompagnamento di personale medico e/o infermieristico. Il costo a carico di ACI non può comunque superare l'importo di € 5.170,00.

ARTICOLO 2.8 Rientro del convalescente

Qualora il socio in viaggio, purché convalescente, a seguito di un infortunio o un ricovero per malattia improvvisa, sia impossibilitato a rientrare alla sua residenza o domicilio con il mezzo inizialmente previsto e sempreché non abbia già fruito della prestazione "Rientro sanitario" (art. 2.6), la **Centrale Operativa**, tramite i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti, definisce le modalità del rientro e provvede a:

1. organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza o domicilio con il mezzo più idoneo: ambulanza, aereo di linea (classe turistica), treno (prima classe o vagone letto), traghetto;

2. assistere, se necessario, il convalescente durante il rientro con personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico che lo accompagnano, sono a carico di ACI. In caso di fruizione della presente prestazione, la Centrale Operativa ha facoltà di richiedere al socio il biglietto di viaggio non utilizzato.

ARTICOLO 2.9 Rientro di un compagno di viaggio

Qualora si renda necessario il rientro sanitario del socio o il rientro del convalescente, la **Centrale Operativa** organizza e tiene a proprio carico anche il rientro, con lo stesso mezzo, di un compagno di viaggio purché iscritto al medesimo viaggio.

La Centrale Operativa ha facoltà di richiedere allo stesso i biglietti di viaggio non utilizzati.

ARTICOLO 2.10 Familiare accanto

Qualora il socio in viaggio venga ricoverato a seguito di infortunio o malattia improvvisa e non possa essere dimesso entro 5 giorni dalla data del ricovero, e, qualora in assenza di un familiare sul posto richieda di essere raggiunto da un congiunto, la **Centrale Operativa provvede ad organizzare il viaggio del familiare, mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (prima classe) o in aereo (classe turistica)** tenendo a proprio carico i relativi costi. La presente prestazione viene fornita in alternativa a quella di cui all'art. 2.9. ACI, inoltre, tiene a proprio carico anche le spese di hotel sostenute da quest'ultimo entro il limite di € 46,48 al giorno per un massimo di 10 giorni.

ARTICOLO 2.11 Rientro anticipato

Qualora il socio in viaggio debba ritornare alla propria residenza o al proprio domicilio prima della data programmata per l'avvenuto ricovero in condizioni di imminente pericolo di vita o per decesso di coniuge, figli, fratelli/sorelle, genitori, suoceri, generi/nuore, la **Centrale Operativa provvede ad organizzare il viaggio di rientro, mettendo a disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe turistica) e tenendo a proprio carico i costi.** Resta salva e impregiudicata la facoltà della Centrale Operativa di chiedere al socio la documentazione comprovante l'evento che ha dato luogo alla prestazione. E' data inoltre facoltà alla Centrale Operativa di richiedere al socio il biglietto di viaggio non utilizzato.

ARTICOLO 2.12 Trasporto della salma

La Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma del socio deceduto in viaggio fino al luogo di sepoltura in Italia nella località di residenza o domicilio, tenendo a proprio carico le relative spese di trasporto. Sono escluse le spese relative all'eventuale recupero della salma e alla cerimonia funebre.

Qualora si renda necessario il riconoscimento della salma, la Centrale Operativa mette inoltre a disposizione di un familiare un biglietto di viaggio andata e ritorno, in treno (prima classe) o in aereo (classe turistica).

Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate. Il massimale complessivo a carico di ACI per il trasporto della salma e il viaggio del familiare è di € 4.132,00.

ARTICOLO 2.13 Anticipo di somme di denaro

Qualora il socio in viaggio necessiti di denaro per sostenere spese impreviste e di prima necessità cui non gli sia possibile far fronte direttamente e immediatamente, la **Centrale Operativa** provvede:

- ad assisterlo affinché riesca a trasferire sul posto, tramite istituti bancari locali, somme di denaro dalla propria banca; oppure:
- a pagare sul posto e per suo conto, a titolo di anticipo, le fatture relative alle suddette spese fino a un importo massimo di € 520,00 previa presentazione di idonee garanzie di restituzione entro il termine di 30 giorni dalla data di erogazione della somma anticipata.

ARTICOLO 2.14 Anticipo della cauzione penale all'estero

Qualora il socio in viaggio all'estero sia in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale e sia tenuto a **pagare una cauzione penale per la sua liberazione**, la **Centrale Operativa** provvede a tale pagamento, a titolo di anticipo, fino ad un massimo di € 2.580,00, previa presentazione di idonee garanzie di restituzione entro il termine di 30 giorni dalla data di erogazione della somma anticipata.

ARTICOLO 2.15 Interprete a disposizione

Qualora il socio in viaggio all'estero venga ricoverato a causa di infortunio o malattia improvvisa oppure sia in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale e incontri difficoltà a comunicare nella lingua locale, la **Centrale Operativa provvede a reperire in loco un interprete**, tenendo a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di 8 ore lavorative.

ARTICOLO 2.16 Trasmissione messaggi urgenti

Qualora il socio in viaggio venga ricoverato a causa di infortunio o malattia improvvisa oppure sia in stato di arresto a seguito di fatto colposo e per questi motivi sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la **Centrale Operativa provvede all'inoltro di tali messaggi**.

ARTICOLO 3 Assicurazione bagaglio (valida in tutto il mondo)

ALA Assicurazioni S.p.A. - nei limiti del massimale di € 750,00 e alle condizioni che seguono - indennizza i danni materiali e diretti al bagaglio del socio e dei familiari in viaggio, causati da: **furto, rapina, scippo, incendio, perdita o danneggiamento** imputabili a responsabilità del vettore o dell'albergatore (In quest'ultimo caso, l'indennizzo da parte di ALA Assicurazioni S.p.A. è successivo a quello eventuale del vettore o dell'albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore all'entità del danno).

ARTICOLO 3.1 Massimali e limiti

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 750,00, con il limite massimo per singolo oggetto pari al 20% del massimale stesso, con un minimo in ogni caso di € 130,00. Il limite massimo è di € 207,00 per ognuno dei seguenti gruppi di oggetti:

- oggetti di metallo prezioso o d'argento, orologi e pietre preziose (tali oggetti sono coperti dalla garanzia solo se portati addosso e indossati);
- pellicce (coperte dalla garanzia solo se indossate);
- apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile (coperti dalla garanzia solo se portati addosso);
- radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere;
- strumenti musicali;
- armi.

Il massimale complessivo viene ridotto del 60% qualora il bagagliaio dell'autoveicolo non sia separato dall'abitacolo del medesimo. ALA Assicurazioni S.p.A. inoltre, in aggiunta al massimale assicurato, rimborsa sino a € 52,00 le spese comprovate sostenute dal socio per il rifacimento dei documenti d'identità nei casi di furto, rapina, smarrimento.

ARTICOLO 3.2 Esclusioni

Non sono considerati bagaglio e, quindi, non sono coperti dalla presente garanzia: denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, oggetti o beni acquistati durante il viaggio, oggetti d'arte, collezioni, cataloghi e campionari merci, telefoni, attrezzature professionali, documenti diversi da tessera d'identità, da passaporto o patente di guida.

Inoltre la garanzia non è operante relativamente ai danni dovuti a:

- bagnamento o colaggio di liquidi;

- negligenza, incuria, dimenticanza, dolo o colpa grave del socio;
- bagaglio trasportato a bordo di motoveicoli;
- bagaglio non riposto nel bagagliaio dell'autoveicolo e lasciato in vista;
- furto senza scasso a bordo dell'autoveicolo;
- attrezzature sportive durante l'utilizzo;
- accessori fissi a servizio dei veicoli (compresi audiovisivi);
- eventi verificatisi tra le ore 22.00 e le ore 7.00 al bagaglio lasciato a bordo di veicoli non ricoverati in autorimessa pubblica custodita;
- bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questo non viaggia insieme al socio;
- eventi verificatisi in dipendenza dei casi previsti nel paragrafo ("Effetti giuridici ed Esclusioni") delle "Condizioni Comuni" a tutte le "Garanzie".

ARTICOLO 3.3 Obblighi del socio in caso di sinistro

In caso di sinistro il socio deve:

- a) se si tratta di reato, farne denuncia immediata all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo in cui si è verificato il fatto, precisando le circostanze, gli oggetti sottratti e/o danneggiati, nonché l'importo del danno;
- b) darne avviso scritto alla Società appena possibile e comunque entro 5 giorni dal termine del viaggio, indicando le circostanze che hanno dato luogo al verificarsi del Sinistro e fornendo le proprie generalità, il recapito telefonico ed il numero di Polizza riportato nel Certificato assicurativo ricevuto;
- c) far pervenire alla Società, entro il termine inderogabile di 60 giorni dalla data del sinistro stesso, quanto segue:
 - nel caso di perdita e/o danneggiamento di bagaglio consegnato al vettore aereo: copia del P.I.R. (rapporto irregolarità bagaglio) da effettuarsi immediatamente presso l'ufficio aeroportuale "Lost and Found" e copia della lettera di reclamo inoltrato al vettore aereo con la richiesta di risarcimento;
 - negli altri casi: originale della denuncia presentata all'Autorità e da questa vidimata e copia del reclamo presentato al vettore o all'albergatore, se responsabili del danno;
 - giustificativi delle spese, se sostenute, per il rifacimento di documenti.

ARTICOLO 3.4 Determinazione del danno

A richiesta della Società il socio è tenuto a fornire idonea documentazione (fatture, scontrini, ricevute) comprovante l'esistenza ed il valore dei beni danneggiati o sottratti.

L'inadempimento di uno degli obblighi suddetti può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso ai sensi dell'Articolo 1915 del Codice Civile.

ARTICOLO 3.4 Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose distrutte o sottratte avevano al momento del sinistro, tenuto conto del loro grado di vetustà, stato di conservazione ed uso, o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, se inferiore al loro valore, fermi i limiti indicati all'art. 3.1. Qualora il danno sia imputabile al vettore o all'albergatore, ALA Assicurazioni S.p.A. indennizzerà la parte del medesimo non risarcita dagli anzidetti responsabili e fino alla concorrenza del massimale assicurato. In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto valore affettivo che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per il socio né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi.

ARTICOLO 4 Assicurazione rimborso spese mediche in viaggio (valida in tutto il mondo)

ALA Assicurazioni S.p.A. - nei limiti dei massimali indicati all'art. 4.1 e alle condizioni che seguono - in caso di infortunio o malattia improvvisa del socio, verificatisi durante il viaggio, rimborsa allo stesse le spese e/o farmaceutiche effettivamente sostenute nel luogo in cui si è verificato l'evento:

- per onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico nonché per i diritti di sala operatoria;
- per il periodo di ricovero per assistenza medica, cure, medicinali ed esami.

Sono rimborsate le spese per cure odontoiatriche conseguenti ad infortunio.

ARTICOLO 4.1 Massimali, limiti e franchigie

La garanzia è prestata fino alla concorrenza, per il socio e per i suoi familiari, dei seguenti massimali:

- in Italia: € 520,00 per persona ed € 1.200,00 per nucleo familiare;
- in Europa e bacino del Mediterraneo: € 5.200,00 per persona ed € 12.000,00 per nucleo familiare;
- nel resto del mondo € 10.400,00 per persona ed € 23.000,00 per nucleo familiare.

Sono comunque operanti le seguenti limitazioni:

- rette di degenza: fino a € 155,00 al giorno;

- spese di autoambulanza: fino a € 103,00;
- cure odontoiatriche conseguenti a infortunio: € 155,00.

Per i sinistri verificatisi in Italia, qualora il socio si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale o è garantito da altra assicurazione spese mediche, la presente assicurazione è operante soltanto per le spese mediche non riscalate da tali altre assicurazioni e rimaste a carico del socio stesso. L'indennizzo viene corrisposto previa detrazione per ogni sinistro di una franchigia di € 26,00 per viaggi in Italia e di € 36,00 per i viaggi all'estero.

ARTICOLO 4.2 Esclusioni

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- ricoveri o interventi sanitari che siano la conseguenza diretta di situazioni patologiche note al socio alla data di inizio della copertura e/o loro conseguenze, ricadute o recidive;
- malattie neuropsichiatriche;
- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- aborto volontario;
- malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita;
- infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, motonautici, motoristici in genere e relative gare, prove e allenamenti - salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- infortuni derivanti dalla pratica di alpinismo con scalata di roccia o accesso ai ghiacciai, da salti dal trampolino con sci o idrosci, da guida o uso di guidoslitte per competizione;
- casi previsti nel paragrafo ("Effetti giuridici ed Esclusioni") delle "Condizioni" comuni a tutte le Garanzie.

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute:

- dopo il termine del viaggio, al rientro del socio alla propria residenza o domicilio;
- per cure dentarie o applicazioni di protesi dentarie non conseguenti a infortunio;
- per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere;
- per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di apparecchi protesici, per cure infermieristiche, termali e dimagranti;
- per cure di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, resi necessari da infortunio verificatosi nel corso della copertura.

ARTICOLO 4.3 Obblighi del socio in caso di sinistro

In caso di sinistro il socio deve:

- darne avviso scritto ad ALA Assicurazioni S.p.A. appena possibile e comunque entro 5 giorni dal termine del viaggio, precisando le circostanze in cui il fatto è accaduto e fornendo le proprie generalità, il recapito telefonico, il numero del "Modulo ACI Viaggi" riportato nel certificato ricevuto;
- far pervenire ad ALA Assicurazioni S.p.A. entro il termine inderogabile di 60 giorni dalla data del sinistro stesso:
 - il certificato medico o la cartella clinica della patologia sofferta e/o dell'intervento eseguito;
 - le ricevute, in originale, delle spese sostenute;
 - la prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute dei medicinali acquistati.

Il socio si obbliga inoltre a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato e - su richiesta di ALA Assicurazioni S.p.A. - a fornire ogni documentazione e a sottoporsi agli accertamenti medici necessari a provare il diritto al rimborso delle spese sostenute.

L'inadempimento di uno degli obblighi suddetti può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ARTICOLO 4.4 Determinazione del danno

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, ALA Assicurazioni S.p.A. procede alla liquidazione del danno e al relativo pagamento al netto delle franchigie previste.

Nel caso di spese sostenute all'estero, il rimborso viene calcolato al cambio ufficiale di chiusura della Borsa di Milano in vigore il giorno in cui il socio ha sostenuto le spese mediche.

ARTICOLO 5 Assicurazione per annullamento del viaggio

Qualora il socio (o il familiare) sia costretto ad annullare il viaggio prenotato presso un operatore turistico italiano e a seguito di tale rinuncia l'operatore turistico gli addebiti la penale di recesso in base alle condizioni del catalogo di viaggi pubblicato, ALA Assicurazioni S.p.A. indennizza del corrispettivo di recesso nei limiti del massimale di € 1.100,00 a persona e in base alle condizioni che seguono (esclusi i diritti di iscrizione).

L'indennizzo viene riconosciuto qualora il socio si trovi nell'impossibilità di partire per uno dei seguenti motivi documentati, purché involontari e non prevedibili alla data di prenotazione del viaggio:

- malattia o infortunio per i quali sia documentata l'impossibilità a partecipare al viaggio oppure per decesso:

- del socio;
 - di un familiare del socio (coniuge, convivente di fatto, figlio/a, genero/nuora, fratello/sorella, genitore, suocero/a), qualora costoro non siano iscritti con lo stesso contratto e partecipanti al medesimo viaggio;
 - di un compagno di viaggio, purché iscritto al medesimo viaggio;
- b) patologie della gravidanza dell'associata purché insorte dopo la data di iscrizione al viaggio;
- c) citazione o convocazione del socio da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia successivamente all'iscrizione al viaggio;
- d) danni materiali cagionati alla casa dove risiede il socio, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità), incendio, esplosione, furto con scasso che rendano indispensabile e insostituibile la sua presenza;
- e) impossibilità a raggiungere da parte del socio, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità), il luogo di inizio del viaggio;
- f) furto di documenti del socio necessari per l'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento in tempo utile per la partenza.

La prestazione di cui al presente articolo è operante dal 31° giorno dalla data di rilascio del "Modulo ACI Viaggi"; decorre dalle ore 24 della data di iscrizione al viaggio prenotato dal socio presso un operatore turistico italiano e dura fino all'inizio del viaggio stesso (per "inizio" si intende il momento in cui il socio dovrebbe essere presente sul luogo di partenza).

ARTICOLO 5.1 Massimali – Limiti - Scoperto

ALA Assicurazioni S.p.A. indennizza il socio (o il familiare) del corrispettivo di recesso entro i limiti del massimale di € 1.100,00 per persona e per anno. In caso di rinuncia al viaggio di più soci, determinata dallo stesso sinistro, l'indennizzo viene corrisposto per un ammontare globale massimo di € 11.000,00.

ALA Assicurazioni S.p.A. applica per ogni sinistro uno scoperto del 15% da calcolarsi sul danno indennizzabile limitatamente agli annullamenti derivanti da malattia che non abbiano comportato un ricovero.

Qualora il socio, in seguito a rinuncia al viaggio per una causa prevista dalla presente garanzia, ceda a terzi, a termini dell'art. 10 del Decreto Legge n. 111/95, i diritti del contratto di viaggio, ALA Assicurazioni S.p.A. indennizza le spese derivanti da tale cessione fino a un massimo di € 52,00.

ARTICOLO 5.2 Esclusioni

La garanzia non è operante nei casi previsti nel paragrafo ("Effetti giuridici ed Esclusioni") delle "Condizioni" comuni a tutte le "Garanzie" e, inoltre, nei casi di:

- situazioni patologiche note al socio alla data di iscrizione al viaggio e/o loro conseguenze, ricadute o recidive;
- malattie neuropsichiatriche;
- viaggi e/o soggiorni o locazioni che prevedano una penale del 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza;
- infortunio o malattia che colpiscano persone di età superiore ad anni 80 e non abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero;
- iscrizione al viaggio a meno di 10 giorni prima dell'inizio del medesimo.

ARTICOLO 5.3 Subentro della Società

ALA Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di subentrare automaticamente nel possesso dei titoli di viaggio parzialmente o totalmente non fruiti dal socio. Tale diritto può essere esercitato fino alla data in cui si applichi, a norma del contratto di viaggio, una penale più elevata. Trascorsa tale data, il diritto di ALA Assicurazioni S.p.A. decade, salvo diversa comunicazione della stessa al contraente.

ARTICOLO 5.4 Obblighi del socio in caso di sinistro

In caso di rinuncia al viaggio il socio deve:

- a) comunicare per iscritto la sua rinuncia all'operatore turistico e/o all'agenzia presso la quale ha acquistato il viaggio e/o soggiorno entro le ore 24.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha determinato la rinuncia, dandone contemporaneo avviso anche ad ALA Assicurazioni S.p.A., fornendo le proprie generalità, il recapito telefonico e il numero "Modulo ACI Viaggi". L'eventuale maggior quota di penale, dovuta a seguito di ritardata comunicazione oltre i termini sopra indicati, resta a totale carico del socio;
- b) far pervenire ad ALA Assicurazioni S.p.A. nel più breve tempo possibile, la seguente documentazione:
- il certificato medico con la data dell'infortunio, dell'insorgere della malattia o della gravidanza, diagnosi e prognosi;
 - in caso di ricovero: il foglio di ricovero e la cartella clinica;
 - in caso di decesso: il certificato di morte;
 - il programma e relativo contratto di viaggio;
 - la quietanza di pagamento del viaggio;
 - l'estratto conto di prenotazione del viaggio e della penale applicata, emessi da qualsiasi operatore turistico.

L'inadempimento dell'obbligo di cui al precedente punto a) può comportare la perdita del diritto al rimborso ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ARTICOLO 5.5 Determinazione del danno

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, ALA Assicurazioni S.p.A. procede alla liquidazione del danno e al relativo pagamento al netto dello scoperto previsto.

L'ammontare del danno è dato dalla penale applicabile in base al contratto di viaggio al momento in cui si è verificato l'evento che ha causato la rinuncia al viaggio. La tassa di iscrizione al viaggio non è rimborsabile.

Effetti giuridici ed esclusioni.

La copertura non è operante per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Nei confronti dei soci, salvo le limitazioni indicate, le prestazioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 decorrono dalla data di emissione del modulo associativo e terminano alle ore 24 del giorno di scadenza della formula associativa di riferimento.

Il socio si obbliga inoltre:

- a sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Centrale Operativa;
- a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato e a produrre, su richiesta della Centrale Operativa, copia conforme all'originale della cartella clinica o del certificato medico comprovante il tipo di patologia e/o l'intervento eseguito;
- a fornire, a richiesta della Centrale Operativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico del socio, quest'ultimo, su indicazione della Centrale Operativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate.

Qualora il socio non usufruisca per propria scelta o negligenza delle prestazioni sopra elencate, ALA Assicurazioni S.p.A. non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Le prestazioni non sono operanti per:

- eventi derivanti da pratica di sport aerei, motonautici, motoristici in genere, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, e dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, di salti dal trampolino con sci od idrosci, di uso di guidoslitte per competizione;
- eventi sofferti in stato di ubriachezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o simili o in conseguenza di azioni dolose del socio;
- atti di pura temerarietà del socio;
- eventi dipendenti da guerre (nei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto), scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, terremoti, eruzioni vulcaniche e fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità;
- conseguenze dirette e indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono inoltre escluse:

- le situazioni patologiche note al socio alla data di inizio della copertura associativa limitatamente alle seguenti prestazioni: "Rientro sanitario" (art. 2.6), "Rientro del convalescente" (art. 2.8);
- le malattie mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi;
- l'aborto volontario;
- le intossicazioni per abuso di alcolici e di psicofarmaci e per l'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;
- la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
- l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla sottoscrizione dell'associazione;
- le applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi nel corso della copertura;
- le cure dimagranti;
- le malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese o dal puerperio;
- le cure dentarie e paradontoiatriche non rese necessarie da infortunio verificatosi nel corso della copertura e, in ogni caso, le protesi dentarie;
- l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo per gli apparecchi applicati durante l'intervento;
- la ricerca e il soccorso in mare e in montagna.

INFORMATIVA ACI

Informativa resa all'interessato da ACI ai sensi dell'articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, si riportano alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali. I dati raccolti direttamente presso i soci sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari a gestire il rapporto contrattuale di associazione. I dati forniti sono destinati ad uso delle strutture ACI e sono finalizzati all'adempimento degli scopi istituzionali dell'associazione, all'erogazione dei relativi servizi e allo sviluppo delle connesse attività promozionali.

I titolari del trattamento dei dati personali sono:

- l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, nella persona del Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale;

- L'Automobile Club locale di appartenenza, per la gestione del rapporto associativo a livello locale.

I responsabili del trattamento dei dati sono:

- ACI Informatica S.p.A., con sede in Via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma, per il trattamento automatizzato di sua competenza;
- ACI Global S.p.A. con sede in Via Stanislao Cannizzaro n. 83/A - 00156 Roma, per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali connessi all'erogazione delle prestazioni di assistenza tecnica di sua competenza.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy (ad es. cancellazione, consultazione, aggiornamento, rettifica e opposizione al trattamento dei dati), per far valere i quali può rivolgersi all'ACI, Direzione Centrale soci, con sede in Roma, Via Marsala n. 8 - 00185, anche tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: **infosoci@aci.it**.

In caso di assistenza medico-sanitaria, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy, l'interessato può rivolgersi a: Servizio Legale di ALA Assicurazioni S.p.A., Via Porro Lambertenghi 7 - 20159 Milano; e-mail: **servizio.legale@ala-assicurazioni.it**.